



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 10 del 14-3-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted]

L'anno 2011 addì quattordici del mese di marzo in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ribezzo Pasquale - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Brindisi;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 21.10.2010 il Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] esercente attività edile ed impiantistica elettrica limitatamente all'utilizzazione energia elettrica, Comunicava all'Albo delle Imprese Artigiane di Brindisi, variazione dell'attività mediante aggiunta di "Composizione con fiori essiccati o artificiali - creazioni artistiche letterarie", a far data dal 20.10.2010;
- In pari data, la Commissione Provinciale per l'Artigianato deliberava di non accogliere l'istanza in quanto, "l'attività, pur configurandosi artigiana, non è né attinente, né secondaria all'attività svolta di impiantista", comunicando la decisione all'interessato con nota n. 23531 del 25.10.2010, accusata in ricezione in data 27.10.2010;
- In data 1.12.2010, il Sig. [REDACTED] propone ricorso a questa Commissione, assumendo che, l'attività aggiunta, simile a quella già svolta, "è da intendersi artigiana da effettuarsi prevalentemente con il proprio lavoro";

Ritenuto che:

- L'art. 2 della L. 443/85, comma 1, prevede che *"È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"*.

L'ultimo comma dell'art. 3 vieta la con titolarità di più imprese artigiane;

In via di principio, il lavoro manuale previsto dalla norma, assume carattere tecnico-professionale che, presuppone conoscenza e competenza qualificata ripetto all'intero ciclo produttivo;

- L'attività prevalente esercitata dal Sig. [REDACTED], riportata al n. 32574 dell'Albo Imprese Artigiane, è di Edile ed impiantistica limitata per la Lett. A ex L. 46/90.
 - L'aggiunzione dell'attività richiesta, mal si amalgama con l'attività principale svolta dal ricorrente in quanto né strumentale, né accessoria all'attività principale. Per meglio chiarire il concetto, è *strumentale* un'attività che viene svolta, per rendere maggiormente efficace sul piano produttivo, l'esercizio dell'attività principale svolta dall'impresa. E' *accessoria*, l'attività legata da rapporto di interdipendenza con l'attività principale per meglio svolgere la propria attività;
 - Non vi è alcuna caratteristica simile, così come ritiene il ricorrente, fra le due attività, e che pertanto, la stessa può essere svolta con la sola iscrizione al registro delle imprese, considerato che la normativa vigente, non preclude la possibilità di esercitare altre imprese di differente natura, che possono risultare parallele alla attività artigiana in quanto, il limite imposto dagli artt. 2,3,4 e 5 della L. 443/85, non sussiste nelle imprese di natura diversa, non essendo richiesta la partecipazione diretta, limitandosi a mansioni gestionali o di amministrazione, con facoltà anche di preposizioni institorie.
- Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

A voti unanimi resi nelle forme di legge;



DELIBERA

- Di respingere il ricorso del Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio. Il presente atto è composto di n. tre facciate.



Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)